

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2013
Pagamento della prima rata entro il 17 giugno
con sospensione del pagamento per l'abitazione principale non classificata in A/1 - A/8 - A/9

INDICE

1	<i>Oggetto dell'imposta.....</i>	2
2	<i>Chi deve pagare l'imposta.....</i>	2
3	<i>Determinazione e scadenza della prima rata.....</i>	3
4	<i>Valore dei fabbricati iscritti in catasto</i>	4
5	<i>Valore dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D non iscritti in catasto</i>	5
6	<i>Riduzione della base imponibile per alcuni fabbricati.....</i>	5
7	<i>Valore dei terreni</i>	5
8	<i>Valore delle aree fabbricabili</i>	6
9	<i>Documenti necessari per la determinazione dell'imposta.....</i>	6
10	<i>Sospensione pagamento prima rata del 17 giugno per fabbricato destinato ad abitazione principale non classificato in A/1 - A/8 - A/9.....</i>	6
11	<i>Versamento dell'imposta</i>	7
12	<i>IMU e imposte sui redditi.....</i>	7
13	<i>L'attuale indeducibilità dell'IMU e la possibile deducibilità nella riforma estiva 2013.....</i>	8
14	<i>Dichiarazione ai fini IMU</i>	8
15	<i>Principali riferimenti normativi e interpretativi</i>	8

La presente nota informativa è stata conclusa il 25 maggio 2013

01 Oggetto dell'imposta

L'imposta ha per presupposto il **possesso di immobili**, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa, siti nel territorio dello Stato.

Nell'accezione di immobili vanno ricondotti:

➤ **i fabbricati.**

Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;

➤ **le aree fabbricabili.**

Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.

Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali;

➤ **i terreni agricoli.**

Per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile (coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse).

Non è invece dovuta l'imposta sui terreni agricoli ricadenti nei Comuni della provincia di Belluno stante l'esenzione prevista per l'ex ICI dal Decreto Legislativo n. 504/1992, art. 7, comma 1, lettera h) (terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984) tuttora vigente per l'IMU. L'elenco dei Comuni che godono dell'esenzione è riportato nell'allegato alla circolare del Ministero delle Finanze n. 9/1993.

02 Chi deve pagare l'imposta

I soggetti passivi sono:

- a) il **proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli** a qualsiasi uso destinati, compresi gli immobili strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa (cosiddetti "beni merce");
- b) il **titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie** sugli stessi.
Ai soli fini dell'IMU, **l'assegnazione della casa coniugale al coniuge**, disposta a seguito di provvedimento del Tribunale di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di **diritto di abitazione** (Decreto Legge n. 16/2012, art. 4, comma 12-quinquies);
- c) il concessionario nel caso di concessione di aree demaniali;
- d) il **locatario per gli immobili** (anche da costruire o in corso di costruzione) **concessi in locazione finanziaria**. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto. Tale disciplina si applica anche agli immobili da costruire o in corso di costruzione oggetto dei contratti di leasing stipulati antecedentemente all'entrata in vigore della legge 23 luglio 2009, n. 99.

Determinazione e scadenza della prima rata

Entro il 17 giugno deve essere versata la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU).

E' invece sospeso il versamento della prima rata per gli immobili destinati ad abitazione principale non classificati nelle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile) - A/8 (ville) - A/9 (castelli e palazzi di pregio storico o artistico) e relative pertinenze, nonchè i terreni agricoli e i fabbricati rurali. Sono pertanto escluse dalla sospensione e **devono rispettare la scadenza ordinaria del 17 giugno: le abitazioni di tipo signorile, le ville, i castelli e i palazzi di pregio storico o artistico, ancorchè destinate ad abitazione principale.**

Il versamento è eseguito sulla base degli atti (deliberazioni delle aliquote e detrazioni, nonchè dei regolamenti) pubblicati dal Comune sul sito informatico www.finanze.it entro il 16 maggio 2013.

In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 maggio, i contribuenti effettuano il versamento della prima rata, pari al 50% dell'imposta dovuta, calcolata sulla base dell'aliquota e della detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente (Decreto Legge n. 201/2011, art. 13, comma 13-bis introdotto dal D.L. n. 35/2013, art. 10, comma 4). Il contribuente può verificare se il Comune ha effettuato la pubblicazione entrando nel sito: www.finanze.it (da qui cliccando in ordine: "fiscaltà locale" - "IMU Imposta Municipale Propria" - "Regolamenti e aliquote adottate dai singoli Comuni" - ancora "Regolamenti e aliquote adottate dai singoli comuni" - "Procedi" - "Veneto" o qualsiasi altra Regione - "Belluno" o qualsiasi altra Provincia - "Agordo" o qualsiasi altro Comune). Tuttavia, un **emendamento** all'art. 10 del Decreto Legge 8 aprile 2013, n. 35 (che dovrà essere convertito in legge entro il 7 giugno) prevede che **"il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'art. 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente"**. Considerato che alla data odierna il Decreto Legge n. 35/2013 non è ancora stato convertito in Legge, il Ministro dell'Economia e delle Finanze (Circolare n. 2/DF del 23/05/2013) ritiene che, nell'ipotesi in cui i contribuenti effettuino il versamento della prima rata IMU tenendo conto delle disposizioni contenute nell'emendamento in questione (vale a dire versamento eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente) possa trovare applicazione la disposizione di cui all'art. 10, comma 3, della Legge 27 luglio 2000, n. 212, in base alla quale **"le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria"**. Ovviamente (prosegue il Ministero) *"i contribuenti possono, prima della citata conversione, procedere, comunque, al pagamento della prossima rata di giugno sulla base delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione nonchè dei regolamenti pubblicati nel sito www.finanze.it alla data del 16 maggio 2013 come attualmente disposto dalla lettera b), comma 4, dell'art. 10 del D.L. n. 35/2013. L'applicazione concreta della disposizione in esame comporta, in via generale, che, ai fini della prima rata dell'IMU, la locuzione "anno precedente" vale esclusivamente per le aliquote e per le detrazioni applicabili ma non anche per gli altri elementi relativi al tributo, quali, ad esempio, il presupposto impositivo e la base imponibile, per i quali si deve tenere conto della disciplina vigente nell'anno di riferimento.*

Pertanto, alla luce di tali considerazioni, la prima rata dell'IMU potrebbe non coincidere esattamente con la metà dell'imposta dovuta per l'anno precedente, poiché non sempre è riscontrabile un'identità di situazioni rispetto all'anno antecedente.

A tale riguardo, si può, ad esempio, prospettare il caso in cui, nel 2013, l'immobile viene destinato ad abitazione principale diversamente dall'anno precedente. In tale evenienza, il versamento della prima rata dell'IMU è sospeso. Viceversa, nel caso in cui l'immobile, nel 2013, non è più adibito ad abitazione principale, lo stesso sarà soggetto ad imposizione e, conseguentemente, la prima rata dell'IMU dovrà essere calcolata applicando l'aliquota prevista per tale fattispecie per l'anno 2012.

Analogamente, nel caso in cui il contribuente possiede un'area fabbricabile che, nel 2013, diventa terreno agricolo, il versamento della prima rata dell'IMU è sospeso. Viceversa, nel caso in cui il terreno agricolo, nel 2013, diventa area edificabile, lo stesso sarà soggetto ad imposizione e, conseguentemente, la prima rata dell'IMU dovrà essere calcolata applicando l'aliquota prevista per tale fattispecie per l'anno 2012".

Sostanzialmente, l'emendamento in questione ha come finalità quella di semplificare al contribuente la determinazione dell'imposta, poichè alla scadenza prevista per il versamento della prima rata potrebbero non essere ancora note le aliquote e le detrazioni deliberate dal Comune per l'anno in corso; pertanto, con la proposta emendativa il contribuente non è costretto a consultare il sito istituzionale del Ministero dell'Economia e delle Finanze due volte nell'arco dello stesso anno, come attualmente previsto dall'art. 10, comma 4, lettera b), del D.L. n. 35/2013 (in tal senso la citata Circolare 2/DF al paragrafo 1.1).

04

Valore dei fabbricati iscritti in catasto

La base imponibile sulla quale si calcolano le diverse aliquote di imposta, determinate con riferimento al tipo e alla categoria catastale di immobile, al possessore, nonchè all'utilizzo, è costituita dal valore dell'immobile stesso.

Per i fabbricati iscritti in catasto il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5%, i seguenti moltiplicatori:

- **160** per i fabbricati classificati nel **gruppo catastale A** e nelle categorie catastali **C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;**
- **140** per i fabbricati classificati nel **gruppo catastale B** e nelle categorie catastali **C/3, C/4 e C/5;**
- **80** per i fabbricati classificati nelle categorie catastali **A/10 e D/5;**
- **65** per i fabbricati classificati nel **gruppo catastale D, ad eccezione** dei fabbricati classificati nella **categoria catastale D/5;**
- **55** per i fabbricati classificati nella categoria catastale **C/1.**

La seguente tabella riepiloga i dati per la determinazione del valore (base imponibile) dei fabbricati iscritti in catasto:

Categoria catastale	Rendita catastale b	Rivalutazione	Moltiplicatore	Valore base imponibile
A/1-A/2-A/3-A/4-A/5-A/6-A/7-A/8-A/9-A/11-C/2-C/6-C/7	+ 5%	160	b x 5% x 160
B - C/3-C/4-C/5	+ 5%	140	b x 5% x 140
A/10-D/5	+ 5%	80	b x 5% x 80
D escluso il D/5	+ 5%	65	b x 5% x 65
C/1	+ 5%	55	b x 5% x 55

Così, ad esempio, **la base imponibile:**

- 1) di un appartamento (categoria A/2) con rendita catastale di € 700,00 è pari a € 117.600,00 (€ 700,00 x 5% x 160);
- 2) di un ufficio (categoria A/10) con rendita catastale di € 800,00 è pari a € 67.200,00 (€ 800,00 x 5% x 80);
- 3) di un albergo (categoria D/2) con rendita catastale di € 11.000,00 è pari a € 750.750,00 (€ 11.000,00 x 5% x 65);
- 4) di un negozio (categoria C/1) con rendita catastale di € 4.000,00 è pari a € 231.000,00 (€ 4.000,00 x 5% x 55).

05

Valore dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D non iscritti in catasto

Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, **non iscritti in catasto**, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il Decreto Legislativo 504/1992, articolo 5, comma 3 (confermato anche per l'IMU), stabilisce che fino all'anno nel quale i fabbricati stessi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione ed è costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze che, per l'anno 2013, è stato emanato in data 18 aprile 2013.

In caso di locazione finanziaria, il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali. In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

06

Riduzione della base imponibile per alcuni fabbricati

La base imponibile è ridotta del 50%:

- **per i fabbricati di interesse storico o artistico** di cui all'art. 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- **per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati**, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'Ufficio Tecnico Comunale con perizia a carico del proprietario che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva (ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445) rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.
Agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, i Comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione.

07

Valore dei terreni

Il valore dei terreni agricoli, ancorchè non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (IAP), è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 %, un moltiplicatore pari a 110. L'articolo 13, comma 8-bis prevede un'ulteriore agevolazione che sarà esaminata nel paragrafo 9.2.

Per gli altri terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, si applica il medesimo procedimento di calcolo, ma il moltiplicatore da considerare è pari a 135.

Non è invece dovuta l'imposta sui terreni agricoli ricadenti nei Comuni della provincia di Belluno stante l'esenzione prevista per l'ex ICI dal Decreto Legislativo n. 504/1992, art. 7, comma 1, lettera h) (terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984) tuttora vigente per l'IMU. L'elenco dei Comuni che godono dell'esenzione è riportato nell'allegato alla circolare del Ministero delle Finanze n. 9/1993.

Valore delle aree fabbricabili

Per le aree fabbricabili la base imponibile è data dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo: alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

Va tenuto presente che *"i Comuni, quando attribuiscono ad un terreno la natura di area fabbricabile, ne danno comunicazione al proprietario a mezzo del servizio postale con modalità idonee a garantirne l'effettiva conoscenza da parte del contribuente"* (in tal senso la Legge 27 dicembre 2002, n. 289, articolo 31, comma 20).

In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457 (fattispecie ora disciplinate dall'art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato (Decreto Legislativo n. 504/1992, art. 5, comma 6, richiamato dall'art. 13).

09

Documenti necessari per la determinazione dell'imposta

Per i fabbricati, al fine di poter determinare l'imposta dovuta, occorre disporre dei seguenti documenti:

- **certificato catastale** aggiornato dal quale ricavare rendita e categoria catastale;
- **atto di provenienza** (acquisto, donazione, dichiarazione di successione, contratto di leasing, usufrutto, ecc.);
- dichiarazione sostitutiva presentata all'Ufficio Tecnico Comunale nell'ipotesi di fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, ovvero documento equivalente rilasciato dall'Ufficio;
- **deliberazioni del Comune**, riguardanti **regolamento, aliquote e detrazioni**.

10

Sospensione pagamento prima rata del 17 giugno per fabbricato destinato ad abitazione principale non classificato in A/1 - A/8 - A/9

L'art. 1 del Decreto Legge 21 maggio 2013, n. 54 ha stabilito, in via straordinaria, che **il versamento della prima rata IMU dell'anno 2013 è sospeso**, fino al 31 agosto 2013 **per** le seguenti categorie di immobili:

- a) **abitazione principale e relative pertinenze**, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile) - A/8 (ville) - A/9 (castelli e palazzi di pregio storico o artistico);
- b) **unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie** a proprietà indivisa, **adibite ad abitazione principale e relative pertinenze** dei soci assegnatari, nonchè alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità dei predetti istituti;
- c) **terreni agricoli e fabbricati rurali**.

*La sospensione è correlata all'adozione, entro il **31 agosto 2013**, della riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare.* In caso di mancata adozione della riforma entro la predetta data, continuerà ad applicarsi la disciplina vigente e il termine di versamento della prima rata dell'imposta è fissato al 16 settembre (art. 2 del D.L. n. 54/2013).

Per l'abitazione principale e per un numero limitato delle relative pertinenze sono previste agevolazioni a favore del contribuente.

L'abitazione principale consiste in **una sola unità immobiliare** iscritta o iscrivibile in catasto nella quale il possessore e il suo nucleo familiare **dimorano** abitualmente e **risiedono anagraficamente** (D.L. n. 201/2011, art. 13, comma 2).

Per **pertinenze dell'abitazione principale** si intendono esclusivamente quelle accatastate nelle categorie:

- **C/2:** magazzini e locali di deposito, cantine e soffitte se non unite all'unità immobiliare abitativa;
- **C/6:** stalle, scuderie, rimesse, autorimesse;
- **C/7:** tettoie.

Il contribuente può considerare come pertinenza dell'abitazione principale soltanto **una unità immobiliare per ciascuna categoria catastale**, fino ad un massimo di tre pertinenze appartenenti ciascuna ad una categoria catastale diversa.

Se la soffitta e la cantina, entrambe classificabili in C/2, sono accatastate unitamente all'abitazione principale, il contribuente può usufruire delle agevolazioni per l'abitazione principale solo per un'altra pertinenza classificata in C/6 o C/7.

11

Versamento dell'imposta

L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria (Decreto Legislativo 23/2011, articolo 9, comma 2).

I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso in **due rate** di pari importo, **scadenti**:

- ✓ **la prima il 16 giugno (17 giugno per il 2013);**
- ✓ **la seconda il 16 dicembre.**

Per l'abitazione principale e relative pertinenze (esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1 - A/8 - A/9) la scadenza della prima rata è rinviata al 16 settembre se la riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare non viene attuata entro il 31 agosto.

Per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1 - A/8 - A/9 la scadenza della prima rata rimane stabilita al 17 giugno 2013, ancorchè destinati ad abitazione principale.

12

IMU e imposte sui redditi

L'IMU ha sostituito l'IRPEF e le relative addizionali comunali e regionali, per la componente immobiliare, dovute in riferimento ai redditi fondiari concernenti i **beni non locati**.

La sostituzione dell'IRPEF comporta, in via generale, che **per gli immobili non locati o non affittati (compresi quelli concessi in comodato d'uso gratuito e quelli utilizzati a uso promiscuo dal professionista) risulta dovuta la sola IMU**, mentre per quelli locati o affittati risultano dovute sia l'IMU, sia l'IRPEF e le relative addizionali.

Tuttavia, nell'ipotesi in cui la riforma estiva preveda che il fabbricato destinato ad abitazione principale venga considerato esente IMU, si tratterà di capire se il reddito fondiario dovrà essere assoggettato all'IRPEF e alle relative addizionali.

13

L'attuale indeducibilità dell'IMU e la possibile deducibilità nella riforma estiva 2013

Circa la possibile introduzione della deducibilità dell'IMU ai fini della determinazione del reddito d'impresa (ipotizzata dall'art. 1 del D.L. 54/2013) è da ritenere che, qualora istituita, la deducibilità valga a partire dal periodo d'imposta 2013 non variando, in tal modo, per l'esercizio 2012, i criteri di determinazione di IRES - IRPEF e IRAP.

Pertanto, per l'esercizio 2012, l'IMU resta indeducibile, così come previsto dal Decreto Legislativo n. 23/2011, art. 14, comma 1.

14

Dichiarazione ai fini IMU

L'articolo 13, comma 12-ter, del D.L. 201/2011, prevedeva che i soggetti passivi dovevano presentare la dichiarazione **entro novanta giorni** dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.

Il Decreto Legge n. 35/2013, art. 10, comma 4, lettera a) modifica il comma 12-ter dell'art. 13 relativo alla presentazione della dichiarazione abrogando le parole novanta giorni con l'introduzione di un termine fisso individuato al **30 giugno**.

La nuova norma prevede che "i soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1^a gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di approvazione del modello di dichiarazione dell'imposta municipale propria e delle relative istruzioni".

Conseguentemente, il nuovo termine di presentazione delle dichiarazioni, produce effetti anche su quelle dovute per l'anno 2012 che potranno essere presentate entro il 30 giugno 2013 (in tal senso la circolare n. 1/DF del 29 aprile 2013).

15

Principali riferimenti normativi e interpretativi

- Circolare Ministero Finanze 14 giugno 1993, n. 9 (allegato alla Circolare l'elenco dei Comuni sul cui territorio i terreni agricoli ricadono in aree montane o di collina considerate esenti dall'IMU);
- Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, artt. 8-9 (IMU e sua applicazione);
- Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, art. 13 (anticipazione sperimentale dell'IMU);
- Decreto Legge 2 marzo 2012, n. 16, art. 4 (fiscalità locale);
- Risoluzione Agenzia Entrate 12 aprile 2012, n. 35/E (istituzione codici tributo per il versamento dell'imposta municipale propria tramite modello F24);
- Circolare Ministero Economia e Finanze 18 maggio 2012, n. 3/DF (IMU anticipazione sperimentale e chiarimenti);
- Risoluzione Ministero Economia e Finanze 28 marzo 2013, n. 5/DF (novità Legge 228/2012, art. 1, comma 380 versamento prima rata e pubblicazione sul sito MEF delibere comunali, assegnazione casa coniugale);
- Decreto Legge 8 aprile 2013, n. 35, art. 10 (modifiche dichiarazioni IMU e versamento prima rata);
- Decreto Ministero Economia e Finanze 18 aprile 2013 (aggiornamento coefficienti fabbricati classificabili gruppo catastale D non iscritti in catasto posseduti da imprese);
- deliberazioni Consiglio Comunale Belluno n. 16 del 23 aprile 2013 (aliquote e detrazioni);
- deliberazioni Consiglio Comunale Belluno n. 17 del 23 aprile 2013 (regolamento);

- Circolare Ministero Economia e Finanze 29 aprile 2013, n. 1/DF (TARES e IMU);
- Decreto Legge 21 maggio 2013, n. 54, art. 1 e art. 2 (sospensione prima rata IMU per alcuni fabbricati abitativi);
- Risoluzione Agenzia Entrate 21 maggio 2013, n. 33/E (istituzione codice tributo versamento IMU immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D);
- Circolare Ministero Economia e Finanze 23 maggio 2013, n. 2/DF (quesiti pagamento prima rata IMU).